

10/4/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
SEZIONE III CIVILE

Sentenza N. 132

Anno 2015  
Reg Gen 1418/10  
Cronol. N. 188/15  
Regert. N.  
In decis. il 28-3-15  
Decisa il 18-7-15  
Deposit il 30-1-15

La Corte riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati

- 1) Dott. Vito Ivan Marino Presidente
- 2) Dott. Filippo Picone Consigliere
- 3) Dott. Renato Zichittella Consigliere

OGGETTO: Impugnazione  
DELLA RESOLUZIONE DELLA  
SOCIETA'

Dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1418/2010 R.G. promossa da:

Tedesco Santi, Tedesco Luca, Tedesco Davide e Tedesco Manuela, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Ranieri e Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Dante n. 71.

Appellanti

CONTRO

D.E.L.C.O. Costruzioni s.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Spallitta e Marcello Mauceri, elettivamente domiciliata presso lo suo studio di quest'ultimo in Palermo, via Versilia n. 2.

Appellata

Avente ad oggetto Impugnativa delibera assembleare

Conclusioni: l'appellante e l'appellato concludono come da verbale del 28/3/2014.

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7/8/2008, Tedesco Santi, Tedesco Luca, Tedesco Davide e Tedesco Manuela, convenivano in giudizio la D.E.L.C.O. Costruzioni s.r.l. (d'ora in avanti Delco), al fine di ottenere l'annullamento delle deliberazioni adottate nell'assemblea dei soci della Delco del 26/5/2008, in particolare quella con cui si era proceduto alla nomina del nuovo amministratore unico, Tedesco Francesco Paolo.

Gli attori premettevano di essere nudi proprietari di una partecipazione pari al 32% del capitale sociale, pervenuta loro tramite legato. Altra quota in nuda proprietà pari al 38%, apparteneva a Tedesco Francesco Paolo (attuale amministratore unico della società). Usufruttuaria della somma di tali partecipazioni, pari al 70% del capitale sociale, era Imbronciano Rosa, 91enne alla data della deliberazione impugnata.

Nel caso di specie, gli attori, deducevano l'invalidità della convocazione assembleare e delle delibere adottate, a causa dell'impulso determinante dato dalle partecipazioni detenute a titolo di usufrutto da parte di Imbronciano Rosa, asseritamente in stato di incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c.

Si costituiva ritualmente la Delco, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché la loro qualità di soci era divenuta tale solo in data successiva all'adozione delle delibere impuginate; in secondo luogo, perché la loro qualità di soci nudi proprietari non prevedeva il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle deduzioni avversarie.

La sentenza di 1° grado, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 12/3 - 19/4/2010, rigettava la domanda attrice condannando, altresì, gli attori in solido al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, rilevava il difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto la loro qualità di nudi proprietari delle quote

societarie gli impediva di impugnare autonomamente le delibere assembleari ritenute invalide.

Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato il 31/5/2010, Tedesco Santi, Tedesco Luca, Tedesco Davide e Tedesco Manuela proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza di 1° grado e reiterando le domande spiegate avanti al giudice di prime cure.

Si costituiva ritualmente la Delco, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto destituito di fondamento, con vittoria di spese del grado.

Sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, la causa all'udienza collegiale del 28/3/2014 veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, l'impugnazione <sup>non</sup> è ~~solo per parte~~ meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di 1° grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva, stante la loro qualità di soci nudi proprietari delle quote societarie.

Il motivo è fondato.

Orbene, è vero che la lettura congiunta dell'art. 2377 c.c., che detta la disciplina generale in tema di impugnazione delle delibere invalide nelle s.p.a. e dell'art. 2479 ter c.c., che affronta il medesimo istituto nelle s.r.l., suggeriscono la presenza di una netta correlazione tra il diritto di voto e il potere di impugnazione, nel senso che senza il primo non può esercitarsi il secondo.

Orbene, il primo comma dell'art. 2359 c.c. stabilisce che in tema di pegno, usufrutto, e sequestro delle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria al creditore pignoratizio, all'usufruttuario o al custode.

Tuttavia, è necessario valorizzare l'ultimo comma dell'art. 2353 c.c. che prevede "salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode".

Pertanto, deve ritenersi che tra i "diritti amministrativi diversi" debba rientrare anche il diritto di impugnare le delibere assembleari ritenute invalide da parte del socio nudo proprietario. L'opinione contraria, si scontra con la tutela della destinazione economica del bene (in questo caso le quote) che potrebbe essere alterata a causa di deliberazioni assembleari invalide cui l'usufruttuario ha dato voto favorevole. Pertanto, esautorare il nudo proprietario dal diritto di impugnativa delle delibere assembleari restringerebbe eccessivamente i diritti connessi alla partecipazione del socio alla vita della società, impedendogli di intervenire per contrastare quelle modificazioni dell'assetto societario che possono avere, anche solo potenzialmente, delle ripercussioni sulla consistenza delle proprie quote.

Al contempo, non è dato ravvisare un contrasto con quanto stabilito dagli artt. 2377 e 2479 ter c.c. citati, in quanto le disposizioni ivi contenute sono di carattere generale, mentre la norma di cui all'art. 2352 c.c. contiene precetti che si pongono con queste in rapporto di specialità.

Con il secondo motivo, gli appellanti reiterano la domanda con cui deducono l'invalidità delle deliberazioni adottate nel corso dell'assemblea dei soci del 26/5/2008 e dei relativi procedimenti di formazione della volontà assembleare, per la manifesta incapacità di intendere e di volere della Imbronciano Rosa.

Il motivo è infondato.

E' necessario premettere che Imbronciano Rosa, ha partecipato alle formalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea, mediante procura rilasciata a Vinciguerra Maurizio, intervenuto in seno all'assemblea quale rappresentante della Imbronciano.

A norma dell'art. 1389 c.c. "per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia

legalmente capace il rappresentato". Il rappresentante potrebbe essere capace di intendere e di volere anche solo relativamente all'atto da compiersi.

Inversamente, l'incapacità naturale del rappresentato nel momento della conclusione del contratto, non possiede rilevanza quando il rappresentante sia capace.

A tal proposito, è necessario osservare che secondo il costante orientamento della Cassazione in tema di stati soggettivi nel negozio rappresentativo, "è valido il contratto stipulato dal rappresentante capace di intendere e di volere, se il rappresentato era al momento in cui conferì la procura anche solo legalmente capace, perché maggiorenne e non interdetto" (Cass. Civ. n. 275/84).

Nel caso di specie, non risulta dalle risultanze documentali che Imbronciano Rosa, al momento del conferimento della procura fosse stata oggetto di un provvedimento di interdizione legale, né tantomeno che Vinciguerra Maurizio non fosse capace di intendere e di volere.

Pertanto, deve ritenersi valida la convocazione e la successiva decisione assembleare, alla luce delle norme in tema di rappresentanza assembleare enunciate dall'art. 2372 e ss. c.c.

Stante la parziale reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese del presente grado del giudizio nella misura della metà e che si liquidano, in considerazione del valore della causa, del numero delle udienze e della complessità degli scritti difensivi, in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA e CPA e il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/14 ;

P.Q.M.


La Corte d'Appello, uditi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, così dispone: in <sup>ordine</sup> ~~parziale riforma~~ della sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 12/3 -19/4/2010;

- Rigetta l'appello proposto da Tedesco Santi, Tedesco Luca, Tedesco Davide e Tedesco Manuelà, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo dei 12/3 - 19/4/2010, che conferma relativamente alla statuizione che dispone la legittimità della delibera assembleare impugnata;

- Compensa le spese del presente grado del giudizio nella misura della metà, condannando Tedesco Santi, Tedesco Luca, Tedesco Davide e Tedesco Manuela, in solido tra loro, al pagamento in favore della D.E.L.C.O. Costruzioni s.r.l., della restante metà che si liquida in € 2.000,00 oltre IVA e CPA e il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/14 ;
- Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello il 18.7.2014


- Il Consigliere Estensore

- Dr. Renato Zichittella




Il Presidente

Dr. Vito Ivan Marino



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Gull Salvatore



CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA  
Palermo, 30-1-2015  
IL CANCELLIERE - CI  
(Dott. Salvatore Gull)

